

ProZelbio
via Longoni, 2
22020Zelbio
telef. 031/ 917932

PRO LOCO ZELBIO

L'anno duemilatre, addì diciotto del mese di ottobre, nella sede della pro loco sita in Zelbio via Longoni nr. 2 alle h. 19.30 in seconda convocazione si è svolta l'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci della Pro Loco Zelbio con all'ordine del giorno la variazione dello Statuto Sociale per l'adeguamento alla Legge Regionale 25 ottobre 2001

nr. 16. Qui di seguito si riporta l'atto che, così come letto, è stato approvato all'unanimità:

STATUTO DELLA PRO LOCO ZELBIO

Associazione non riconosciuta come persona giuridica

1) COSTITUZIONE

L'Associazione denominata "Pro Loco Zelbio " è stata costituita il 6/9/1975 avanti il Notaio Dott. Leonida Pellegrino fu Giuseppe del Collegio Notarile di Como (vds. Atto nr.49052 del repertorio generale nr.435 della raccolta, registrato a Como il 6/9/1975). La sua Sede Sociale è ubicata in via Longoni. 2 e l'eventuale trasferimento non comporta modifiche al presente Statuto.

2) CARATTERISTICHE

- a) L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro;
- b) si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;
- c) può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta;
- d) svolge l'attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionata.

3) DURATA E LIMITI GIURISDIZIONALI

La durata della Pro Loco di Zelbio è illimitata ed i limiti giurisdizionali coincidono con quelli del Comune di Zelbio. Comunque, esclusivamente per l'eventuale realizzazione di progetti e/o interventi sovracomunali, può operare anche fuori dal territorio comunale in cui è costituita, a condizione però che intercorrano preventivi accordi con le Pro Loco coinvolte nei progetti e/o interventi, ovvero - ove trattasi di territori sprovvisti di Pro Loco - con i Comuni interessati.

4) SCOPI

Gli scopi istituzionali della Pro Loco Zelbio sono di promuovere in ogni forma e con ogni mezzo la conoscenza, la tutela, la valorizzazione, la fruizione in termini di conservazione delle realtà e delle potenzialità turistiche, naturalistiche, culturali, artistiche, storiche, sociali ed enogastronomiche del territorio in cui opera e della comunità che su di esso risiede, onde promuovere la crescita sociale. In via esplicativa e non esaustiva rientrano quindi nei compiti della Pro Loco Zelbio:

- a) svolgere opera di aggregazione delle persone e degli Enti che, a titolo volontaristico, condividono i principi e le finalità dell'Associazione e intendono impegnarsi per la loro realizzazione;

b) svolgere e/o promuovere ricerche atte ad approfondire la conoscenza e la tutela delle risorse del territorio della collettività insediatavi, diffondendone i risultati per una loro rispettosa fruizione;

c) fare opera di educazione e di formazione sui temi della storia, della geografia, delle usanze, delle tradizioni, dell'arte, della cultura locale, ivi compresa la collaborazione alla crescita di idonee professionalità;

d) organizzare manifestazioni in genere e, in particolare, convegni, incontri, fiere, escursioni, il tutto finalizzato alla promozione della comunità e del suo sviluppo sociale, incentivando la consapevolezza a partecipare alla vita collettiva;

e) operare per la diffusione delle problematiche ambientali e per la formazione di una specifica sensibilità, con particolare riferimento alle realtà locali; tali azioni saranno rivolte specialmente ai giovani in collaborazione anche con le istituzioni scolastiche;

f) sensibilizzare la collettività verso lo sviluppo e la crescita dell'attività turistica, rivolta sia all'ambito locale che alle realtà esterne, soprattutto in termini di qualità, attivandosi anche per l'istituzione di Uffici Informazioni e Accoglienza Turistica;

g) promuovere e partecipare ad azioni di tutela in ogni sede e in ogni grado, ivi comprese le sedi amministrative e giudiziarie.

5) SOCI

a) L'iscrizione alla Pro Loco è aperta a tutti i cittadini residenti nel Comune ed a coloro che, non residenti, operino per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente punto 4).

b) Si distinguono in "Soci Onorari", "Soci Fondatori", "Soci Benemeriti", "Soci Effettivi" e "Soci Aggregati".

SOCI ONORARI

La qualifica di "Socio Onorario" può essere conferita a quelle Persone eminenti nelle discipline ambientali, architettoniche, urbanistiche, mediche, giuridiche ed economiche cui la Pro Loco Zelbio, su delibera del Consiglio di Amministrazione, crede conveniente tributare tale investitura.

Possono essere "Soci Onorari":

- alte personalità, insigni per pubblico riconoscimento;
- persone che abbiano reso segnalati servizi alla Pro Loco Zelbio

I "Soci Onorari" sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo, non hanno voto deliberativo nelle Assemblee e non sono eleggibili a cariche sociali.

SOCI FONDATORI

La qualifica di "Socio Fondatore" viene acquisita da chi si è fattivamente adoperato per la costituzione dell'Associazione, partecipando alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della stessa. I "Soci Fondatori" risultano nell'elenco generale dei Soci.

SOCI BENEMERITI

La qualifica di "Socio Benemerito" viene acquisita da coloro che effettuano versamenti ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio di Amministrazione. I "Soci Benemeriti" risultano nell'elenco generale dei Soci.

SOCI EFFETTIVI

La qualifica di "Socio Effettivo" viene acquisita all'atto del normale versamento della quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione. Detta quota deve essere versata - pena la decadenza dell'iscrizione - entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta d'iscrizione all'Associazione o,

per i rituali rinnovi, entro il 31 agosto di ogni anno sociale.

c) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

d) Chi intende aderire all'Associazione deve condividere le finalità che l'Associazione si ripropone l'impegno e approvarne ed osservarne lo Statuto e i Regolamenti.

e) Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio di Amministrazione riceve la notifica della volontà di recesso.

f) In presenza di gravi motivi, oltre che per mancato o ritardato pagamento della quota associativa, il Socio può essere escluso con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida la ragione dell'esclusione, egli ha diritto di far riesaminare la sua posizione dall'Assemblea Generale dei Soci. In tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea.

g) L'appartenenza alla Pro Loco Zelbio ha carattere libero e volontario, incompatibile quindi con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo; le prestazioni fornite dai Soci sono gratuite, gli stessi sono tenuti al rispetto del presente Statuto e delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi secondo le competenze statutarie, oltre che da un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con altri Soci che con terzi.

6) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi della Pro Loco Zelbio:

- l'Assemblea dei Soci
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario
- il Consiglio di Amministrazione
- il Revisore dei Conti.

7) L'ASSEMBLEA DEI SOCI

a) L'Assemblea dei Soci, organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti gli aderenti alla Pro Loco Zelbio risultanti in regola con il pagamento della quota associativa relativa all'anno in cui l'Assemblea viene convocata.

b) Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia "ordinaria" che "straordinaria", i Soci "Effettivi", "Onorari", "Fondatori", "Benemeriti".

c) Hanno diritto di voto e ad essere eletti: i "Soci Effettivi" a condizione che all'atto della convocazione dell'Assemblea abbiano almeno 3 (tre) mesi di anzianità di iscrizione e abbiano compiuto il 18° anno di età; i "Soci Fondatori", ed i "Soci Benemeriti". Anche per i "Soci Fondatori", ed i "Soci Benemeriti" vale la condizione che abbiano compiuto il 18° anno di età.

d) L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 settembre, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Inoltre, sia in sede "ordinaria" che "straordinaria" è convocata dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, ovvero da almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica.

e) In sede "ordinaria" l'Assemblea è regolarmente costituita - in prima convocazione - con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto di voto. Sia in prima convocazione che in seconda convocazione,

l'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

f) In sede "straordinaria" l'Assemblea è regolarmente costituita - in prima convocazione - con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza di voti; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, è valida la presenza di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto e delibera con la metà più uno dei voti espressi.

g) Sono ammesse deleghe di voto da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio; è vietato il cumulo delle deleghe nel numero superiore a due e non sono ammessi voti per corrispondenza.

h) Normalmente l'Assemblea vota per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. In tal caso il Presidente può scegliere tre scrutatori tra i presenti.

i) All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede "ordinaria"

- provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, del Revisore dei Conti, ivi;
- fissare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'entità delle annuali quote associative;
- delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- deliberare sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi;
- deliberare ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione;

in sede "straordinaria"

- deliberare sulle modifiche del presente Statuto;
- deliberare sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- deliberare ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

l) Sia l'Assemblea "Ordinaria" quanto quella "Straordinaria" è convocata con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni, mediante invito da inviarsi a tutti i Soci a mezzo del normale servizio postale. In caso di comprovata urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a 10 (dieci) giorni.

m) Delle riunioni assembleari viene redatto verbale, debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori qualora vi siano state votazioni a scrutinio segreto.

n) Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati previa affissione nella Sede Sociale.

8) IL PRESIDENTE

a) Il Presidente rappresenta legalmente la Pro Loco Zebio di fronte a terzi e anche in giudizio. Dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, conferisce sia a Soci che a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

b) In caso di delega, assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente o, in sua assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di associazione.

c) Al Presidente, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio di

c) Al Presidente, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, al quale comunque riferisce circa l'attività compiuta, compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la notifica del suo operato. d) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia sul buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

e) Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione e poi all'Assemblea dei Soci, corredando detta documentazione di idonee relazioni.

f) Ove in corso di mandato intenda rinunciare al proprio incarico dovrà darne - per iscritto - tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione competente ad esprimersi - a maggioranza - circa l'accettazione o meno. Detta rinuncia ha comunque effetto solo dopo l'ufficiale nomina del subentrante da parte del Consiglio di Amministrazione.

Pertanto, sino ad avvenuto avvicendamento e conseguente regolare consegna a mani del subentrato di tutta la documentazione sociale nonché di un rendiconto delle operazioni economico-finanziarie compiute nella frazione di esercizio di competenza, il Presidente dimissionario continuerà ad assolvere a tutte le incombenze di ordinaria amministrazione.

9) IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno, sostituisce il Presidente

in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

10) IL SEGRETARIO

Il Segretario, eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno, o tra i suoi Soci, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; coadiuva il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, il segretario svolge anche la funzione di cassiere, nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

11) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

a) La Pro Loco Zebio è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, a scelta dell'Assemblea su proposta dello stesso Consiglio di Amministrazione, da un minimo di sette a un massimo di undici membri, compreso il Presidente, e tre consiglieri Comunali membri di diritto, eletti dal Consiglio Comunale di cui uno appartenente alla minoranza consigliere.

b) Il Consiglio di Amministrazione, esclusi i tre consiglieri Comunali dura in carica 3 (tre) anni; i consiglieri sono rieleggibili e da tale nomina non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate per ragioni dell'ufficio ricoperto.

c) In caso di dimissioni o decesso di un membro del Consiglio di Amministrazione subentra il Socio che nell'ultima Assemblea elettiva ha riportato il maggior numero di voti. Nel caso di due o più Soci a parità di voti la scelta cadrà sul Socio che vanta maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione. In mancanza di questo, il Consiglio di Amministrazione provvederà a

cooptare un nuovo membro sottoponendo la decisione a ratifica della successiva Assemblea Ordinaria.

d) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, con sedute pubbliche e sempre in unica convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei facenti parte, possibilmente una

convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei recenti parte, possibilmente una volta al mese e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

e) Per quanto concerne le modalità per la convocazione del Consiglio, salvo che non sia prevista una determinata periodicità, si provvederà a darne avviso ai diretti interessati - con congruo anticipo - a mezzo del normale servizio postale.

f) Le sedute e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare dal processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che lo redige.

12) IL REVISORE DEI CONTI

a) Eletto dall'Assemblea e scelto anche tra i non Soci, il Revisore dei Conti vigila sull'andamento della gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

d) Esegue, verifiche di cassa e contabili individuando tipi, destinatari e documenti giustificativi della spesa, nonché eventuali scostamenti dai budgets approvati.

e) Con apposite relazioni, riferisce al Consiglio di Amministrazione almeno in sede di approvazione dei bilanci.

f) L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

g) Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio di Amministrazione.

13) PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

a) Il patrimonio della Pro Loco Zebio è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, dagli avanzi netti di gestione, dal ricavato dell'organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente.

b) La Pro Loco Zebio trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività:

- dalle quote associative annualmente stabilite e/o dai contributi straordinari degli associati;
- dai contributi dei privati;
- dai contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche;
- dai contributi di organismi internazionali;
- dai rimborsi derivanti da convenzioni;
- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

c) Fermo restando che l'adesione alla Pro Loco Zebio non comporta obblighi di finanziamento o

di esborsi ulteriori rispetto alla prevista quota annua, è comunque facoltà dei Soci elargire contributi straordinari finalizzati alla realizzazione di eventuali particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario.

d) Le quote associative e le elargizioni di cui al precedente punto b), ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, sono intrasmissibili, non rivalutabili ed a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione stessa, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato.

e) Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

14) BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

a) Gli esercizi della Pro Loco Zebio chiudono il 31 agosto di ogni anno.

b) In tempo utile, comunque nei termini previsti dal precedente art. 7 - lett. d), il Consiglio di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

c) I bilanci, dai quali devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, debbono restare depositati presso la Sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea

depositati presso la Sede dell'Associazione nei 15 (quindici) gironi che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

15) AVANZI DI GESTIONE

a) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa,

a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

b) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali ovvero di qualunque altra attività eventualmente esercitata.

16) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

a) Lo scioglimento della Pro Loco Zebio. non potrà essere pronunciato che dall'Assemblea Straordinaria dei Soci che delibera - in prima convocazione - con la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto e a maggioranza di voti; in seconda convocazione - trascorsa un'ora - con

la presenza di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto e la metà più uno dei voti espressi.

b) I beni acquisiti dall'Associazione con il concorso finanziario specifico e prevalentemente della

Regione o di altro Ente Pubblico sono devoluti ad altra Associazione avente gli stessi fini, ovvero all'ente od organismo turistico eventualmente subentrante o - in difetto - alla civica Amministrazione Comunale.

17) REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto verranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei Soci.

18) RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi dell'ordinamento giuridico italiano.